

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 133592, con la quale il Sig. Merlo Michele, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 29/08/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Merlo Michele ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/08/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7046 del 13/01/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n.4074 del 29/06/2017 con la la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2017;
- VISTO il DA n. 977 del 25/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/10/1987, reg. n. 26, foglio n. 179, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Assistente Amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 15/02/1984;
- VISTO il DDR n. 4280 del 25/09/1996, con il quale al Sig. Merlo Michele sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 2 mesi 3 e giorni 16, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dal 15/02/1984 al 30/05/1986;
- VISTO il DDS n. 303761 del 27/05/2011 con il quale al Sig. Merlo Michele è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di mesi 6, quale periodo di frequenza al corso di formazione professionale di cui agli artt. 5 e 7 della L.R. 8/81;
- VISTO il DDG n. 9250 del 27/09/2004 con il quale il Sig. Merlo Michele, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 1/12/2001;



VISTO lo stato matricolare militare;  
VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;  
ACCERTATO che il Sig. Merlo Michele alla data del 31/08/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 6 e giorni 26 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

|   | AA        | MM       | GG        |
|---|-----------|----------|-----------|
| Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/08/2017 | 31        | 3        | 0         |
| Servizio riconosciuti (DDR n. 4280 del 25/09/1996)              | 2         | 3        | 16        |
| Servizio riscatto (DDS n. 303761 del 27/05/2011)                | 0         | 6        | 0         |
| Servizio militare dall'8/01/1977 al 07/01/1978                  | 1         | 0        | 0         |
| <b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>           | <b>35</b> | <b>0</b> | <b>16</b> |

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/09/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. MERLO MICHELE, nato a Caltanissetta il 04/02/1955, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 24 AGO 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

*Giammanco*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angilella)



IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeda)